

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

**Pallamano**

**COMUNICATO  
UFFICIALE  
N.15 del 14/12/2022**

Giudice Sportivo Nazionale  
Corte Sportiva d'Appello  
Tribunale Federale  
Corte Federale di Appello



**IL PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE USCIRÀ  
MERCLEDÌ 4 GENNAIO 2023**

**Comunicato Ufficiale Nr. 15 del 14/12/2022****SERIE A GOLD MASCHILE**

<b>8 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50726	07/12/2022	BRIXEN - PRESSANO	27 - 16
50731	14/12/2022	SECCHIA RUBIERA - CONVERSANO	Prevista

<b>12 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50759	21/12/2022	SECCHIA RUBIERA - PRESSANO	Prevista

<b>13 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50762	11/01/2023	CASSANO MAGNAGO - SECCHIA RUBIERA	Prevista

<b>1 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50773	10/12/2022	BOZEN - SECCHIA RUBIERA	31 - 24
50769	14/12/2022	SIDEA GROUP FASANO - CARPI	Prevista
50774	10/12/2022	BRIXEN - BANCA POPOLARE FONDI	35 - 23
50770	10/12/2022	TEAMNETWORK ALBATRO - CAMPUS ITALIA	30 - 21
50771	10/12/2022	PRESSANO - CONVERSANO	23 - 29
50772	10/12/2022	CASSANO MAGNAGO - ROMAGNA	37 - 21
50768	10/12/2022	RAIMOND SASSARI - ALPERIA MERANO	27 - 30

## Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
BRIXEN	27	14	13	1	0	416	328	0
CONVERSANO	21	13	10	1	2	386	313	0
ALPERIA MERANO	20	14	9	2	3	410	356	0
SIDEA GROUP FASANO	19	13	9	1	3	415	359	0
BOZEN	18	14	8	2	4	445	415	0
PRESSANO	16	13	8	0	5	336	333	0
RAIMOND SASSARI	15	14	7	1	6	436	399	0
CASSANO MAGNAGO	13	13	5	3	5	362	345	0
TEAMNETWORK ALBATRO	13	14	6	1	7	329	332	0
BANCA POPOLARE FONDI	10	14	4	2	8	373	405	0
CAMPUS ITALIA	5	14	1	3	10	389	479	0
CARPI	3	13	1	1	11	328	414	0
ROMAGNA	2	14	0	2	12	335	444	0
SECCHIA RUBIERA	1	11	2	2	7	256	294	5

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

**Comunicato Ufficiale Nr. 15 del 14/12/2022****SERIE A2 MASCHILE Girone A**

<b>13 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50946	10/12/2022	VIGASIO - BELLUNO MONDO SPORT	32 - 29
50947	10/12/2022	SALUMIFICIO RIVA MOLTENO - TORRI	29 - 28
50943	10/12/2022	SPARER EPPAN - MALO	32 - 27
50948	10/12/2022	ARCOBALENO - SAN VITO MARANO	25 - 24
50944	10/12/2022	VENPLAST DOSSOBUONO - CASSANO MAGNAGO	22 - 28
50949	10/12/2022	PALAZZOLO - ARCOM	22 - 28
50945	10/12/2022	TRIESTE - METELLI COLOGNE	29 - 20
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
SPARER EPPAN	26	13	13	0	0	427	342	0
TRIESTE	22	13	10	2	1	356	281	0
ARCOM	21	13	10	1	2	368	309	0
CASSANO MAGNAGO	17	13	8	1	4	340	317	0
TORRI	16	13	8	0	5	380	337	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	16	13	7	2	4	364	342	0
METELLI COLOGNE	16	13	8	0	5	352	351	0
MALO	14	13	7	0	6	388	384	0
PALAZZOLO	11	13	5	1	7	342	349	0
VIGASIO	8	13	4	0	9	349	388	0
BELLUNO MONDO SPORT	6	13	1	4	8	343	396	0
VENPLAST DOSSOBUONO	4	13	0	4	9	341	385	0
ARCOBALENO	3	13	1	1	11	286	382	0
SAN VITO MARANO	2	13	0	2	11	296	369	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

**Comunicato Ufficiale Nr. 15 del 14/12/2022****SERIE A2 MASCHILE Girone B**

<b>13 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51125	10/12/2022	LIONS TERAMO - PRATO	20 - 23
51130	10/12/2022	COLD POINT PARMA - GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	32 - 39
51126	10/12/2022	CAMERANO - PRESTITER PESCARA	38 - 15
51131	11/12/2022	VERDEAZZURRO - TECNOCEM SAN LAZZARO	24 - 29
51127	10/12/2022	PANTAREITALIA MODENA - TAVARNELLE	28 - 25
51128	10/12/2022	MONTEPRANDONE - BOLOGNA UNITED	25 - 34
51129	10/12/2022	MACAGI CINGOLI - CHIARAVALLE	30 - 23
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MACAGI CINGOLI	26	13	13	0	0	465	296	0
GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	23	13	11	1	1	419	335	0
TECNOCEM SAN LAZZARO	21	13	10	1	2	413	350	0
CHIARAVALLE	18	13	8	2	3	402	375	0
CAMERANO	17	13	8	1	4	403	351	0
VERDEAZZURRO	15	13	7	1	5	389	377	0
BOLOGNA UNITED	11	13	8	0	5	371	343	5
PANTAREITALIA MODENA	11	13	5	1	7	354	376	0
COLD POINT PARMA	8	13	3	2	8	370	401	0
PRATO	8	13	3	2	8	321	361	0
LIONS TERAMO	6	13	2	2	9	324	395	0
TAVARNELLE	5	13	2	1	10	341	416	0
PRESTITER PESCARA	5	13	1	3	9	287	424	0
MONTEPRANDONE	3	13	1	1	11	357	416	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**GARA: CAMERANO – PRESTITER PESCARA del 10.12.2022**

**FALCONE SIMONE (PRESTITER PESCARA): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**  
per avere rivolto espressione ingiuriosa nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 15 del 14/12/2022****SERIE A2 MASCHILE Girone C**

<b>2 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51289	10/12/2022	GENEA LANZARA 2012 - IL GIOVINETTO	40 - 35
51290	10/12/2022	KEYJEY PALLAMANO RAGUSA - DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA	24 - 27
51291	10/12/2022	CUS PALERMO - ARETUSA	37 - 30

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
GENEA LANZARA 2012	16	8	8	0	0	311	242	0
CUS PALERMO	11	8	5	1	2	267	257	0
IL GIOVINETTO	8	8	4	0	4	268	265	0
ORLANDO HAENNA	7	7	3	1	3	240	236	0
DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA	7	8	3	1	4	244	268	0
ARETUSA	5	8	2	1	5	241	267	0
KEYJEY PALLAMANO RAGUSA	0	7	0	0	7	205	241	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**NESSUN PROVVEDIMENTO**

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Avv. Riccardo Aquilanti**



# Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO  
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 2/2022 R.G. CAF

## CORTE FEDERALE DI APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. **Avv. Cristiana Torre** - Presidente

Avv. **Eleonora Miotti** - Componente

Avv. **Simone Cicchinelli** - Componente supplente

si è riunito telematicamente, il 29.11.2022 alle ore 16.30, per deliberare in ordine al reclamo ex art. 61 del R.G.D. proposto, in data 25 ottobre 2022, quale affiliata alla FIGH e partecipante al Campionato di Serie A1, dalla società:

- **S.S.D. Handball Erice**, in persona del Presidente l.r.p.t. dott. Michele Ingardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella del Foro di Milano e Matteo Annunziata del Foro di Roma;

contro la

- **Federazione Italiana Giuoco Handball** (intimata, reclamata), in persona del Presidente l.r.p.t. Dott. Pasquale Loria, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Fontana del Foro di Latina

per l'annullamento e/o riforma della sentenza emessa *inter partes* all'esito del Proc. n° 4/2022 R.G. Tribunale Federale, pronunciata il 27 settembre 2022 e pubblicata in data 10 ottobre 2022, con la quale il Tribunale Federale FIGH ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso «*per l'annullamento e/o la riforma del Vademecum 2022/23 pubblicato in data 14 giugno 2022, nella parte relativa ai c.d. "Contributi federali e incentivi" (pag. 99 della versione attualmente pubblicata sul sito internet www.figh.it), della delibera del Consiglio Federale, di estremi sconosciuti, con la quale sono stati introdotti i valori di accesso alla Giustizia Sportiva per la s.s. 2022/2023, nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della Ricorrente, nonché dell'intero movimento*».

Nell'udienza di trattazione, dato atto della presenza dei difensori delle reclamanti avv.ti Gabriele Nicolella e Matteo Annunziata, nonché del difensore della costituita Federazione, avv. Giovanni Fontana, e del Procuratore Federale avv. Donata Giorgia Cappelluto, e rilevata la regolarità delle notifiche, il Presidente della Corte ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni.

Sono intervenuti nel dibattimento:

- per le società reclamanti gli avv.ti Matteo Annunziata del Foro di Roma e Gabriele Nicolella del Foro di Milano, i quali hanno riferito sui motivi del proposto reclamo come di seguito.

In particolare, l'avv. Matteo Annunziata:

- si è soffermato sull'interesse a ricorrere in capo alla reclamante;



- ha sostenuto che al momento dell'impugnativa la reclamante risultava avere un contenzioso pendente per altra questione, con la conseguenza di integrare gli estremi di un interesse qualificato ad impugnare le novità introdotte dal Consiglio Federale in materia di accesso alla giustizia sportiva;
  - ha rilevato che per i relativi fatti non è stato instaurato e non risulta pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva promosso da componenti assenti o dissenzienti del Consiglio Federale, ovvero del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - ha eccepito che i nuovi contributi in materia di accesso alla giustizia andrebbero riformati per eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, per sviamento di potere.
- o il Procuratore Federale, avv. Donata Giorgia Cappelluto, argomentando le proprie conclusioni, ha chiesto che i ricorsi venissero dichiarati:
    - inammissibili per difetto di legittimazione attiva;
  - o per la Federazione Italiana Giuoco Handball l'avv. Giovanni Fontana del Foro di Latina, il quale ha:
    - illustrato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle doglianze espresse della ricorrente;
    - concluso, a sua volta, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato:
      - inammissibile per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 55, 2° comma del R.G.D. Il tenore delle norme in questione, tenuto conto della loro portata sistematica, portano ad escludere l'impugnabilità e la legittimazione attiva;
      - inammissibile per mancanza di interesse ad agire in quanto la ricorrente non ha alcun ricorso in corso in cui ha un interesse ad agire.

La Corte, in assenza di ulteriori repliche o considerazioni, ha acquisito il fascicolo, si è ritirata in camera di consiglio ed ha deliberato il dispositivo della presente

## SENTENZA

La società ricorrente ha promosso reclamo avverso la riferita sentenza del Tribunale di primo grado affinché procedesse all'annullamento e/o alla riforma del *Vademecum* 2022/23 pubblicato il 14 giugno 2022 sul sito della Federazione e/o della presupposta delibera del Consiglio Federale, nella parte relativa alla determinazione dei contributi di accesso alla giustizia sportiva per la stagione 2022/23, nonché di tutti gli altri atti presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali.

La Federazione resistente e la Procura Federale ne hanno eccepito l'inammissibilità, in ragione di quanto previsto dall'art. 55 del R.G.D. per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, e in ragione del fatto che ad impugnare il provvedimento *de quo* risulterebbero attivamente legittimati solamente i componenti del Consiglio Federale assenti o dissenzienti ovvero il Collegio dei Revisori dei conti.

La società ricorrente ha specificato, anche nel contesto della riferita discussione, i seguenti punti:

- o impugnare la delibera federale - di estremi (asseritamente) sconosciuti - da cui ha avuto origine la pubblicazione sul sito federale del *vademecum* per la stagione sportiva 2022-23, nella parte relativa alla quantificazione dei contributi di accesso alla giustizia federale e, in particolare, a quelli relativi alla proposizione dei ricorsi al Tribunale Federale e ai reclami alla Corte Federale di Appello;

- eccepire, a tal fine, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento di potere per disapplicazione o erronea applicazione degli artt.:
  - 29 e 54 del R.G.D.;
  - 7 del C.G.S. del CONI e 5 dei Principi di Giustizia del CONI adottati con Delibera del Consiglio Nazionale n° 1616 del 26 ottobre 2018, in virtù dei quali le singole federazioni determinano la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia a parziale copertura dei costi di gestione, stabilendo, altresì, che, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. dovrebbe fissare la misura massima di tali contributi, eventualmente differenziati per federazione e tipologia di controversia (disposizione, quest'ultima, che, tuttavia, la stessa ricorrente riconosce come da sempre inattuata).

Tenuto conto di tutto quanto precede, deve osservarsi che la delibera federale oggetto di ricorso è il risultato dell'attività istruttoria, ancorché nelle forme semplificate usualmente adottate presso la federazione. Il che integra sempre e comunque la tipica funzione deliberativa dell'organo competente ad adottarlo.

Deve, inoltre, specificarsi che nel caso di specie manca qualsivoglia interesse ad agire giacché la società reclamante non ha alcun ricorso pendente, né in primo grado né, per le ragioni che si diranno in appresso, nella veste di consigliere federale, in cui ha un interesse ad agire.

L'altra eccezione formulata in sede di ricorso in appello si basa sull'affermata contrarietà dei suoi contenuti alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del C.O.N.I., nonché allo Statuto e ai regolamenti della Federazione.

A tale riguardo, deve osservarsi che in tali circostanze, però, esclusa la possibilità di poterla riformare (anche in assenza di criteri deterministici e oggettivi di riferimento concretamente applicabili alla fattispecie indicati dalla ricorrente o reperibili da parte del Tribunale), l'auspicato annullamento può essere pronunciato, a norma dell'art. 55, 2° comma del R.G.D., solo su ricorso di un componente assente o dissenziente del Consiglio Federale ovvero del Collegio dei revisori dei conti. Dal combinato disposto degli artt. 54 e 55 2° comma del R.G.D. ne deriva che solo i consiglieri federali, assenti o dissenzienti, possono impugnare gli atti normativi, ma se contrari alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione, dunque ad atti normativi di gerarchia superiore.

D'altronde, alla medesima conclusione si perviene anche guardando ai più generali principi che informano il nostro ordinamento sportivo. Infatti, le delibere del Consiglio Federale attengono alla determinazione di indirizzi di carattere strategico e organizzativo e non potrebbero essere giammai impugunate da ciascun affiliato proprio per il tipo di materie oggetto di delibera. Diversamente, per tutti gli altri tipi di atti (*cfr.*, per l'appunto, il riferito art. 54), è possibile procedere all'impugnativa quantunque si concretizzasse l'interesse ad agire (il che non è, comunque, a dirsi per il caso di specie come sopra ampiamente evidenziato) e la necessità di tutela di una situazione giuridica soggettiva in capo a ciascun affiliato. Ebbene, in questo caso, in definitiva, è proprio l'assenza di detta situazione giuridica, in uno con quanto affermato circa l'insussistenza dell'interesse ad agire, a determinare l'inammissibilità del ricorso.

## P.Q.M.

La Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Handball, come sopra composta, assorbita ogni altra eccezione formulata o considerazione espressa dalle parti:

- **rigetta il reclamo** e conferma la decisione del Tribunale Federale emessa in data 27 settembre 2022;
- **incarica** la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati e ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare sollecitamente i relativi adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2022.

F.<sup>to</sup> Avv. Cristiana Torre – Presidente

F.<sup>to</sup> Avv. Eleonora Miotti - Componente

F.<sup>to</sup> Avv. Simone Cicchinelli – Componente supplente

Decisione depositata il 13 dicembre 2022.

[La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.](#)